




UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7201 DEL 08/10/2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>ART.1 Fonti e contenuto del Regolamento Generale di Ateneo.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.2 Procedura di formazione dei Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione..</i>	<i>4</i>
<i>ART.3 Elettorado attivo e passivo, incompatibilità e ineleggibilità.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.4 Emanazione ed entrata in vigore.....</i>	<i>4</i>
TITOLO II – ORGANI DELL’UNIVERSITÀ.....	5
CAPO I – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
<i>ART.5 Nomina, composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.6 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>5</i>
CAPO II – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	5
<i>ART.7 Nomina, composizione e funzioni del Collegio dei Revisori.....</i>	<i>5</i>
CAPO III – RETTORE.....	6
<i>ART.8 Nomina e funzioni del Rettore.....</i>	<i>6</i>
<i>ART.9 Decano.....</i>	<i>6</i>
<i>ART.10 Prorettori.....</i>	<i>6</i>
<i>ART.11 Commissioni Rettorali e Delegati Rettorali.....</i>	<i>6</i>
CAPO IV – SENATO ACCADEMICO.....	6
<i>ART.12 Composizione e funzioni del Senato Accademico.....</i>	<i>6</i>
<i>ART.13 Funzionamento del Senato Accademico.....</i>	<i>7</i>
<i>ART.14 Senato Accademico allargato alla partecipazione degli studenti.....</i>	<i>7</i>
CAPO V – COLLEGIO DI DISCIPLINA.....	7
<i>ART.15 Nomina, composizione e funzioni del Collegio di Disciplina.....</i>	<i>7</i>
<i>ART.16 Funzionamento del Collegio di Disciplina.....</i>	<i>8</i>
CAPO VI – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ.....	8
<i>ART.17 Nomina, composizione e funzioni del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità.....</i>	<i>8</i>
<i>ART.18 Funzioni del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità.....</i>	<i>8</i>
CAPO VII – NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO DI ATENEO.....	8
<i>ART.19 Nomina, composizione e funzioni del Nucleo di Valutazione Interno di Ateneo.....</i>	<i>8</i>
<i>ART.20 Funzionamento del Nucleo di Valutazione Interno di Ateneo.....</i>	<i>9</i>
CAPO VIII – PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO.....	9
<i>ART.21 Nomina, composizione e funzioni del Presidio di Qualità di Ateneo.....</i>	<i>9</i>
<i>ART.22 Funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo.....</i>	<i>9</i>
TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE.....	10
CAPO I – FACOLTÀ.....	10
<i>ART.23 Funzioni delle Facoltà.....</i>	<i>10</i>
<i>ART.24 Organi delle Facoltà.....</i>	<i>10</i>
CAPO II – PRESIDE.....	10
<i>ART.25 Funzioni del Preside.....</i>	<i>10</i>
<i>ART.26 Nomina del Preside.....</i>	<i>10</i>
<i>ART.27 Vice Preside.....</i>	<i>11</i>
<i>ART.28 Decano.....</i>	<i>11</i>

CAPO III – CONSIGLIO DI FACOLTÀ.....	11
ART.29 <i>Composizione e funzioni del Consiglio di Facoltà</i>	11
ART.30 <i>Funzionamento del Consiglio di Facoltà</i>	12
CAPO IV – CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE.....	14
ART.31 <i>Istituzione dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale</i>	14
ART.32 <i>Funzioni del Presidente</i>	14
ART.33 <i>Nomina del Presidente</i>	14
ART.34 <i>Vice Presidente</i>	14
ART.35 <i>Decano</i>	14
ART.36 <i>Composizione e funzioni del Consiglio di Corso</i>	15
ART.37 <i>Funzionamento del Consiglio di Corso</i>	16
CAPO V – COMMISSIONI.....	17
ART.38 <i>Istituzione delle Commissioni</i>	17
CAPO VI – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.....	17
ART.39 <i>Istituzione delle Scuole di Specializzazione</i>	17
ART.40 <i>Organi delle Scuole di Specializzazione</i>	17
ART.41 <i>Funzioni del Direttore della Scuola</i>	17
ART.42 <i>Nomina del Direttore della Scuola</i>	17
ART.43 <i>Decano</i>	18
ART.44 <i>Composizione e funzioni del Consiglio della Scuola</i>	18
CAPO VII – CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	19
ART.45 <i>Istituzione dei Dottorati di Ricerca</i>	19
ART.46 <i>Organi dei Dottorati</i>	20
ART.47 <i>Funzioni del Coordinatore del Dottorato di Ricerca</i>	20
ART.48 <i>Nomina del Coordinatore del Dottorato di Ricerca</i>	20
ART.49 <i>Composizione e funzioni del Collegio dei Docenti</i>	20
ART.50 <i>Funzionamento del Collegio dei Docenti</i>	20
TITOLO IV – ALTRI PROGRAMMI DIDATTICI.....	20
CAPO I – MASTER UNIVERSITARI.....	20
ART.51 <i>Istituzione e funzionamento dei Master Universitari</i>	20
CAPO II – CORSI DI PERFEZIONAMENTO.....	21
ART.52 <i>Istituzione e funzionamento dei Corsi di Perfezionamento</i>	21
CAPO III – ALTRI PROGRAMMI DIDATTICO-FORMATIVI.....	21
ART.53 <i>Istituzione e funzionamento degli altri programmi didattico-formativi</i>	21
TITOLO V – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE.....	21
ART.54 <i>Tipologie di personale docente</i>	21
ART.55 <i>Passaggi di settore</i>	21
ART.56 <i>Mobilità interna</i>	22
ART.57 <i>Professori emeriti e Professori onorari</i>	22
ART.58 <i>Valutazione personale docente</i>	22
ART.59 <i>Assegni di ricerca</i>	22
TITOLO VI – SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE AGLI STUDENTI.....	22
ART.60 <i>Sanzioni disciplinari</i>	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Fonti e contenuto del Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele viene adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo è un atto normativo subordinato allo Statuto e costituisce fonte normativa dell'Università per le materie ivi regolamentate. Esso disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le modalità d'applicazione dello Statuto, nonché le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Università, salvo nei casi in cui la legge o lo Statuto rinvino espressamente ad altra fonte.

ART.2 Procedura di formazione dei Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

1. I Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono deliberati a maggioranza dei presenti, su iniziativa propria o su proposta della struttura o dell'organo di cui dispongono la disciplina.
2. I Regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono emanati con Decreto Rettorale, previo controllo di cui alla Legge n. 168/89, laddove previsto.
3. I predetti Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione, salvo diversa previsione contenuta nel Decreto Rettorale di emanazione.
4. Ai Regolamenti è data adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

ART.3 Elettorato attivo e passivo, incompatibilità e ineleggibilità

1. L'elettorato attivo e passivo è determinato dai successivi articoli e/o da specifici Regolamenti. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che non si sono candidati.
2. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente sono esclusi dall'elettorato passivo, ai sensi della medesima normativa. Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all'aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.
3. Non può essere ricoperta contemporaneamente la carica di Rettore, Preside di Facoltà, Presidente di Consiglio di Corso di Studio, Presidente/Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Presidente del Presidio di Qualità. Non può essere, altresì, ricoperta contemporaneamente la carica di Direttore di Scuola di Specializzazione o di Coordinatore di Corso di Dottorato e di Rettore, di Preside, di Presidente/Coordinatore del Nucleo di Valutazione, di Presidente del Presidio di Qualità. Inoltre, non può essere ricoperta contemporaneamente la carica di Direttore di più Scuole di Specializzazione.

ART.4 Emanazione ed entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento, anche con riferimento alla costituzione, al funzionamento e alle competenze degli organi, trovano immediata applicazione al momento della loro entrata in vigore.
2. Le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo, dei Regolamenti delle Strutture Didattiche, di Ricerca e di Servizio e dei Regolamenti dei Corsi di Studio, attualmente vigenti, non incompatibili con il presente Regolamento, rimangono in vigore.
3. Gli organi collegiali e monocratici già esistenti, disciplinati dal presente Regolamento, scadranno al termine ordinario del mandato in corso.

TITOLO II – ORGANI DELL’UNIVERSITÀ

CAPO I – Consiglio di Amministrazione

ART.5 Nomina, composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell’art. 4, c. 1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, di cui sette nominati da Ospedale San Raffaele S.r.l., due nominati da Associazione Monte Tabor e il Rettore, membro di diritto, nominato dal Consiglio stesso.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di governo dell’Università e le sue funzioni sono disciplinate dall’art. 5, c. 2 dello Statuto.

ART.6 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominano, al loro interno e con votazione a maggioranza assoluta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, le cui funzioni sono disciplinate dall’art. 6, c. 1 dello Statuto.
2. Su proposta del Presidente, il Consiglio nomina, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Consiglieri Delegati, stabilendone i relativi poteri.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con le modalità previste dall’art. 4, c. 6 dello Statuto, almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le sedute del Consiglio sono considerate valide se è presente la maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche in modalità telematica.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di particolare necessità, il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza da ratificarsi nella successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II – Collegio dei Revisori dei Conti

ART.7 Nomina, composizione e funzioni del Collegio dei Revisori

1. Ai sensi dell’art. 8, c. 1 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. I membri del Collegio dei Revisori sono indicati dall’Ospedale San Raffaele S.r.l., che ne indica anche il Presidente.
2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni.
3. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall’ufficio, i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 del codice civile.
4. Il Collegio dei Revisori è l’organo indipendente che vigila sulla regolarità della gestione amministrativa, contabile, economico-patrimoniale e finanziaria dell’Università.
5. I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinati dall’art. 8, c. 1 dello Statuto dell’Università e dagli art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la natura dell’Ente.
6. Nell’ambito dei poteri conferiti dallo Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti può, mediante osservazioni dirette, provvedere alla raccolta di informazioni presso i responsabili delle diverse aree e, in coordinamento con la Società di Revisione, se incaricata, esercitare la vigilanza sull’adeguatezza della

struttura organizzativa, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla regolarità contabile della gestione.

7. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III – Rettore

ART.8 Nomina e funzioni del Rettore

1. Ai sensi dell'art. 4, c. 2 dello Statuto, il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e viene scelto tra una terna di nominativi di Professori ordinari in servizio presso l'Università, proposta dal Senato Accademico.

2. Il Rettore dura in carica un triennio e può essere rinominato, seguendo la procedura di cui al presente articolo¹.

3. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore, lo stesso convoca il Senato Accademico, ponendo all'ordine del giorno: "Formazione della terna di nominativi di candidati per la nomina a Rettore".

4. Il Rettore svolge le funzioni previste dall'art. 10, c. 2 dello Statuto e dalla normativa vigente, in quanto compatibile con la natura delle Università non statali.

5. In assenza di nuova nomina, il mandato del Rettore è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

ART.9 Decano

1. Nel caso in cui la carica di Rettore fosse vacante, le funzioni del Rettore sono svolte temporaneamente dal Decano. Il Decano viene individuato tra i Professori ordinari più anziani di nomina e/o di età.

ART.10 Prorettori

1. Il Rettore può conferire a uno o più Professori la qualifica di Prorettore, incaricando gli stessi di seguire aspetti particolari rientranti nelle sue funzioni.

2. Il mandato dei Prorettori coincide con quello del Rettore che li ha nominati.

3. I Prorettori partecipano alle sedute del Senato Accademico.

ART.11 Commissioni Rettorali e Delegati Rettorali

1. Il Rettore può costituire, con proprio Decreto, Commissioni con compiti consultivi e istruttori nelle materie di sua competenza. Con il medesimo Decreto Rettorale sono individuati i componenti, la denominazione, le attribuzioni, la durata, ed eventualmente le modalità di funzionamento di tali Commissioni.

2. Il Rettore può, altresì, nominare Delegati Rettorali ad hoc, ai quali saranno attribuiti specifici compiti.

CAPO IV – Senato Accademico

ART.12 Composizione e funzioni del Senato Accademico

1. Ai sensi dell'art. 11, c. 1 dello Statuto, il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai Prorettori, dai Presidi delle Facoltà. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano il Direttore Generale,

¹ La durata del mandato potrà essere inferiore al triennio, nel caso in cui il Rettore sia collocato in quiescenza. In tale caso, il mandato avrà durata fino al collocamento in quiescenza.

se nominato, oppure il Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione alla gestione amministrativa, con funzioni di Segretario.

2. Alle sedute del Senato Accademico possono partecipare, senza diritto di voto, le persone di volta in volta proposte dal Rettore per la discussione di particolari materie.

3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e di impulso scientifico e didattico e le sue funzioni sono disciplinate dall'art. 11, c. 5 dello Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

ART.13 Funzionamento del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno quattro volte durante l'anno accademico.

2. La convocazione è trasmessa a ciascun membro tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso di almeno due giorni.

3. Le sedute del Senato Accademico sono considerate valide se è presente la maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche in modalità telematica.

4. Le deliberazioni del Senato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Rettore.

ART.14 Senato Accademico allargato alla partecipazione degli studenti

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 3 dello Statuto, la partecipazione al Senato Accademico può essere allargata ai rappresentanti degli studenti, quando gli argomenti trattati riguardino materie di loro preminente interesse.

2. Per quanto concerne tali materie, i rappresentanti degli studenti possono sottoporre al Rettore argomenti da discutere in Senato. Il Rettore esamina le richieste pervenute e, laddove siano ritenute di interesse degli studenti, integra l'ordine del giorno della prima seduta utile del Senato Accademico, prevedendo specifici punti e invitando i rappresentanti a intervenire nel momento in cui vengono trattati i predetti punti.

3. I rappresentanti degli studenti non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità delle sedute e delle eventuali deliberazioni assunte, ma hanno facoltà di parola e di effettuare proposte.

4. I rappresentanti degli studenti sono tre, uno per ciascuna Facoltà, e vengono designati dal Consiglio degli Studenti, organo di rappresentanza studentesca all'interno dell'Ateneo, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati da un apposito Regolamento adottato dal predetto organo.

5. I rappresentanti degli studenti rimangono in carica due anni e il loro mandato cessa con la designazione dei nuovi rappresentanti da parte del predetto organo studentesco. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di uno dei rappresentanti o di perdita della qualità di studente dell'Università Vita-Salute San Raffaele, si procederà a una nuova nomina.

CAPO V – Collegio di Disciplina

ART.15 Nomina, composizione e funzioni del Collegio di Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 14, c. 1 dello Statuto, il Presidente e i componenti del Collegio di Disciplina sono nominati dal Rettore con modalità previste da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio è composto da tre Professori ordinari, due Professori associati e due Ricercatori, ove possibile, provenienti prevalentemente da altri Atenei.

3. I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rinominati, seguendo la procedura di cui al presente articolo.
4. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei Professori e dei Ricercatori.
5. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
6. La cessazione dei componenti del Collegio di Disciplina per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART.16 Funzionamento del Collegio di Disciplina

1. Le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinate in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI – Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità

ART.17 Nomina, composizione e funzioni del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità

1. Ai sensi dell'art. 15, c. 1 dello Statuto, è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità (CUG).
2. Il CUG è composto da due membri in rappresentanza del personale docente, due membri in rappresentanza del personale tecnico amministrativo e due membri in rappresentanza degli studenti. La composizione deve garantire una presenza paritetica dei membri di genere femminile e maschile.
3. I rappresentanti del personale docente sono nominati dal Rettore con proprio Decreto, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo vengono designati dal Consigliere Delegato dell'Università, mentre la rappresentanza studentesca è designata dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere designati una sola volta.
5. Il Comitato promuove e attua, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, le attività funzionali alla realizzazione delle pari opportunità all'interno dell'Università.

ART.18 Funzioni del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità

1. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII – Nucleo di Valutazione Interno di Ateneo

ART.19 Nomina, composizione e funzioni del Nucleo di Valutazione Interno di Ateneo

1. Ai sensi dell'art. 9, c. 1 dello Statuto, è istituito il Nucleo di Valutazione Interno di Ateneo.
2. Il Presidente e i componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio stesso.
3. Il Nucleo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, compreso il Presidente, di cui uno preferibilmente individuato all'interno della struttura amministrativa e almeno due individuati secondo criteri di competenza nel campo della valutazione, anche al di fuori dell'ambito accademico.
4. I componenti del Nucleo restano in carica per tre anni e possono essere rinominati, seguendo la procedura di cui al presente articolo. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Nucleo, quest'ultimo si ritiene decaduto e si dovrà procedere alla nomina dei nuovi componenti.

5. La cessazione dei componenti del Nucleo di Valutazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Nucleo è stato ricostituito.
6. Il rappresentante degli studenti presso il Nucleo di Valutazione è designato dal Consiglio degli Studenti. Il rappresentante degli studenti rimane in carica due anni e il mandato cessa con la designazione del nuovo rappresentante da parte del Consiglio degli Studenti. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di uno dei rappresentanti o di perdita della qualità di studente dell'Università Vita-Salute San Raffaele si procederà a una nuova nomina.
7. Il Nucleo di Valutazione valuta l'assicurazione della qualità complessiva dell'Ateneo.
8. Il Nucleo è organo propositivo e consultivo del Consiglio di Amministrazione. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde del suo operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

ART.20 Funzionamento del Nucleo di Valutazione Interno di Ateneo

1. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VIII – Presidio di Qualità di Ateneo

ART.21 Nomina, composizione e funzioni del Presidio di Qualità di Ateneo

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 1, lett. k) dello Statuto, è istituito il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).
2. Il Presidente e i componenti del Presidio di Qualità sono nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio stesso.
3. Il PQA è formato da un numero di membri individuati tra il personale docente e il personale tecnico amministrativo, in misura paritetica, e, comunque, non inferiore a sei e non superiore a dieci, compreso il Presidente, che verrà nominato tra i docenti di ruolo.
4. I componenti del Presidio restano in carica per due anni e possono essere rinominati, seguendo la procedura di cui al presente articolo.
5. La cessazione dei componenti del Presidio di Qualità per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Presidio è stato ricostituito.
6. Il rappresentante degli studenti presso il Presidio di Qualità è designato dal Consiglio degli Studenti. Il rappresentante degli studenti rimane in carica due anni e il mandato cessa con la designazione del nuovo rappresentante da parte del Consiglio degli Studenti. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di uno dei rappresentanti, o di perdita della qualità di studente dell'Università Vita-Salute San Raffaele si procederà a una nuova nomina.
7. Il Presidio è la struttura che sovrintende allo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) a livello di Ateneo, nei Corsi di Studio e nelle Facoltà, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, assicurando la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenendo l'azione delle strutture. Il Presidio di Qualità attua le azioni di controllo (monitoraggio) dell'AQ e svolge una funzione di raccordo con le strutture responsabili di AQ (Facoltà, Corsi di Studio). Il Presidio di Qualità non è preposto a svolgere valutazioni.

ART.22 Funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo

1. Le modalità di funzionamento del Presidio sono disciplinate in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di impedimento del Presidente, il Decano dei Professori nominati all'interno del Presidio di Qualità può presiedere le riunioni.

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE

CAPO I – Facoltà

ART.23 Funzioni delle Facoltà

1. Ai sensi dell'art. 12, c. 1 dello Statuto, alle Facoltà, la cui articolazione è prevista dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo, sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche, formative, della ricerca scientifica e della terza missione.

ART.24 Organi delle Facoltà

1. Gli organi della Facoltà sono il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli di Corso di Studio ed eventuali Commissioni Permanenti o Temporanee che risultino necessarie alle Facoltà stesse o ai Consigli di Corso di Studio.
2. Gli organi dei Corsi di Studio Interateneo sono definiti dalle relative convenzioni.

CAPO II – Preside

ART.25 Funzioni del Preside

1. Il Preside rappresenta e presiede la Facoltà.
2. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, garantisce il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio, cura l'attuazione delle delibere di propria competenza, vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà ed espleta le ulteriori funzioni previste dall'art. 12, c. 3 dello Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il Preside nomina il Segretario verbalizzante, scegliendolo tra i Professori di prima fascia con la minore anzianità nel ruolo.

ART.26 Nomina del Preside

1. La nomina del Preside è proposta dalla Facoltà a seguito di elezioni e la stessa viene formalizzata con Decreto Rettorale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La procedura elettiva viene attivata dal Consiglio di Facoltà almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Preside in carica. La seduta del Consiglio di Facoltà, nella composizione dei Professori di prima e seconda fascia, è convocata e presieduta dal Decano della Facoltà. Il Decano, in sede di convocazione, provvede a nominare la commissione elettorale e a richiedere eventuali candidature, stabilendone i tempi e le modalità di presentazione. La seduta per l'elezione del Preside è convocata dal Decano almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
3. È nominabile un Professore di ruolo di prima fascia della Facoltà, che abbia optato o che opti, in caso di designazione, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 382/80, per il regime di impegno a tempo pieno.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, previsti al comma 2 del presente articolo, escludendo dal computo coloro che sono impossibilitati a partecipare alla seduta e che hanno dato giustificazione scritta.
5. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei presenti nella seconda votazione, a maggioranza relativa a partire dalla terza votazione.

6. Il Preside dura in carica per tre anni e può essere rinominato, seguendo la procedura di cui al presente articolo².

7. In assenza di nuova nomina, il mandato del Preside è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga le funzioni del Preside sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli urgenti e indifferibili.

ART.27 Vice Preside

1. Il Preside può designare tra i Professori di prima fascia a tempo pieno un Vice Preside che lo supplisce in caso di impedimento o assenza. Il Vice Preside è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Preside.

ART.28 Decano

1. Nel caso in cui la carica di Preside fosse vacante e in mancanza di nomina del Vice Preside, le funzioni del Preside sono svolte temporaneamente dal Decano. Il ruolo del Decano viene svolto dal Professore di prima fascia della Facoltà più anziano in tale ruolo e, in caso di parità di anzianità nel ruolo, dal Professore di prima fascia più anziano d'età.

2. Il Decano ha il compito di convocare e presiedere le sedute per l'elezione del Preside.

CAPO III - Consiglio di Facoltà

ART.29 Composizione e funzioni del Consiglio di Facoltà

1. Ai sensi dell'art. 13, c. 1 e 2 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà è composto da:

- a) il Preside;
- b) tutti i Professori di prima e seconda fascia che vi afferiscono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli Professori di prima fascia. I Professori straordinari a tempo determinato, previsti dall'art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005, che vi afferiscono partecipano secondo le modalità previste dalla legge e dallo specifico Regolamento di Ateneo;
- c) tre rappresentanti dei Ricercatori individuati tra i Ricercatori universitari di ruolo, nonché tra i Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli Professori di prima e seconda fascia;
- d) due rappresentanti degli studenti in corso che vengono eletti sulla base di un apposito Regolamento di Ateneo. I rappresentanti degli studenti non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità delle sedute e delle eventuali deliberazioni assunte, ma potranno intervenire per questioni di interesse degli studenti relative al percorso formativo, come previsto dall'art. 13 dello Statuto e dallo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Alle sedute del Consiglio di Facoltà possono partecipare, se invitati dal Preside:

- a) tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo, in occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica;
- b) esperti interni o esterni, senza diritto di voto, in relazione alle materie all'ordine del giorno, per fornire informazioni e/o pareri;
- c) Ricercatori di ruolo e Ricercatori a tempo determinato, senza diritto di voto, che non siano nominati rappresentanti nel Consiglio di Facoltà.

² La durata del mandato potrà essere inferiore ai tre anni, nel caso in cui il Preside sia collocato in quiescenza. In tale caso, il mandato avrà durata fino al collocamento in quiescenza.

3. Nessuno può far parte contemporaneamente di più Consigli di Facoltà.

4. Nel caso di attivazione di una nuova Facoltà, le attribuzioni del Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 22, c. 1 dello Statuto, sono esercitate da un Comitato Ordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e composto secondo quanto previsto dal predetto articolo.

5. Il Consiglio di Facoltà:

- delibera la destinazione di posti di Professore e di Ricercatore, nonché le modalità di copertura e procede alle relative proposte di chiamata;
- propone l'attribuzione di incarichi di docenza mediante supplenza/affidamenti e contratti;
- determina annualmente, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, anche utilizzando opportuni parametri di comparazione delle attività, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei Professori e dei Ricercatori;
- fornisce pareri in merito alla richiesta di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;
- definisce la propria finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dai profili professionali dei laureati dei propri Corsi di Studio, applicandoli alla situazione e alle necessità locali, così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, di Dottorati di Ricerca, di Master Universitari, di Scuole di Specializzazione, di Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento, di Corsi di Orientamento e di Attività Culturali e Formative;
- propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni dei Consigli di Corso di Studio, modifiche agli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;
- propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto;
- approva il curriculum degli studi dei singoli Corsi di Studio, verificando che esso sia coerente con le loro finalità, recependo gli obiettivi formativi specifici ed essenziali derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe;
- approva annualmente la programmazione della didattica e definisce gli insegnamenti da attivare e le modalità di copertura dei medesimi;
- organizza l'attività didattica, sulla base delle risorse disponibili e monitora i risultati conseguiti, tenendo conto delle esigenze degli studenti e di un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti;
- avanza proposte ed esprime pareri su contratti e convenzioni, per quanto di sua competenza;
- esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi;
- assume le competenze del Consiglio di Corso di Studio, laddove lo stesso non si sia costituito;
- propone modifiche ai Regolamenti dell'Ateneo per le materie di propria competenza;
- redige un piano triennale operativo relativo alle attività di didattica, di ricerca e di terza missione coordinato con il piano strategico dell'Ateneo, che dovrà essere monitorato su base annuale, al fine di supportare l'Assicurazione della Qualità nelle tre missioni dell'Ateneo.

ART.30 Funzionamento del Consiglio di Facoltà

1. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dai rispettivi Regolamenti di Facoltà, deliberati nel rispetto di quanto disposto dai commi seguenti.

2. La convocazione del Consiglio di Facoltà è effettuata dal Preside:

i) in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi,

ii) in seduta straordinaria in casi di urgenza, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti aventi diritto di voto o da altra superiore frazione di membri stabilita nel Regolamento di Facoltà. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Preside deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

3. La convocazione è trasmessa a ciascun membro tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di ventiquattro ore.

4. Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, fissato dal Preside, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza. In casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione nei termini previsti per la convocazione in caso d'urgenza. I componenti del Consiglio di Facoltà possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza per la Facoltà o attinenti alle funzioni del Consiglio di Facoltà. Su tali richieste decide il Preside, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto. Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno di argomenti di competenza del Consiglio di Facoltà, da parte di componenti dello stesso, devono essere sempre accolte e poste in trattazione nella prima seduta utile, ogni qualvolta siano sottoscritte da almeno un quinto dei componenti il Consiglio o da altra superiore frazione di membri stabilita nel Regolamento di Facoltà.

5. L'ordine del giorno può contenere anche l'indicazione "Varie ed eventuali", inerente argomenti che non richiedano approfondimenti particolari. In queste ipotesi, gli argomenti sono individuati dal Preside durante la seduta, ma la discussione degli stessi è rinviata alla seduta successiva qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti o da altra superiore frazione di membri stabilita nel Regolamento di Facoltà.

6. Qualora durante la seduta non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Preside può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti, nel rispetto dei termini previsti per la convocazione in caso di urgenza.

7. Per la validità delle adunanze, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, escludendo dal computo coloro che siano impossibilitati a parteciparvi e che ne abbiano dato giustificazione scritta.

8. Il Preside, in casi particolari, può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e il proprio voto, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Preside.

9. Ciascuna proposta posta in votazione, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

10. Non è consentita l'espressione del voto per delega.

11. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovino in posizione di conflitto di interesse.

12. Il voto è palese, salvo i casi in cui specifiche disposizioni prevedano il voto segreto.

13. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale a opera del Segretario.

14. I verbali di una seduta sono approvati nella seduta successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque entro la terza seduta. In caso di necessità, i verbali o stralci di essi possono essere approvati seduta stante.

CAPO IV – Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale

ART.31 Istituzione dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale

1. I Consigli di Corso possono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà per quanto concerne i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nei quali si articolano le Facoltà stesse.
2. Laddove, per qualsiasi motivo, non si sia costituito il Consiglio di Corso, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Facoltà.

ART.32 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Corso sovrintende e coordina le attività del rispettivo Corso.
2. Il Presidente nomina il Segretario verbalizzante, scegliendolo tra i docenti con titolarità di insegnamento.

ART.33 Nomina del Presidente

1. La nomina del Presidente è proposta dal Consiglio di Corso, a seguito di elezioni e la stessa viene formalizzata con Decreto Rettorale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La procedura elettiva viene attivata dal Consiglio di Corso almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. La seduta del Consiglio di Corso è convocata e presieduta dal Decano del Consiglio. Il Decano, in sede di convocazione, provvede a nominare la commissione elettorale e a richiedere eventuali candidature, stabilendone i tempi e le modalità di presentazione. La seduta per l'elezione del Presidente è convocata dal Decano almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
3. È nominabile un Professore di ruolo di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia che faccia parte del Consiglio di Corso.
4. L'elettorato attivo è attribuito ai Professori e Ricercatori che svolgono attività didattiche nell'ambito del Corso di Studio di riferimento, ivi compresi i Professori a contratto.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, esclusi i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo. Sono esclusi dal computo coloro che siano impossibilitati a partecipare alla seduta e che ne abbiano dato giustificazione scritta.
6. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.
7. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato seguendo la procedura di cui al presente articolo.
8. In assenza di nuova nomina, il mandato del Presidente è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga le funzioni del Presidente sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli urgenti e indifferibili.
9. Non è consentita la copertura contemporanea di più posizioni di Presidente di Consiglio di Corso.

ART.34 Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Corso può designare tra i Professori di prima fascia o, in mancanza, tra i Professori di seconda fascia, un Vice Presidente che lo supplisce in caso di impedimento o assenza. Il Vice Presidente è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Presidente.

ART.35 Decano

1. Nel caso in cui la carica di Presidente del Consiglio di Corso fosse vacante e in mancanza di nomina del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte temporaneamente dal Decano. Il ruolo del Decano

viene svolto dal Professore di prima fascia del Consiglio di Corso più anziano in tale ruolo e, in caso di parità di anzianità nel ruolo, dal Professore di prima fascia più anziano d'età. In assenza di Professori di prima fascia, il ruolo di Decano viene svolto da un Professore di seconda fascia individuato secondo i criteri di cui sopra.

2. Il Decano ha il compito di convocare e presiedere le sedute per l'elezione del Presidente.

ART.36 Composizione e funzioni del Consiglio di Corso

1. Il Consiglio di Corso è composto da:

- a) Il Presidente del Consiglio di Corso;
- b) tutti i Professori che svolgono attività didattiche nell'ambito del Corso di Studio di riferimento, ivi compresi i Professori a contratto;
- c) una rappresentanza dei Ricercatori, non superiore a un quinto dei docenti. I rappresentanti dei Ricercatori durano in carica due anni;
- d) un rappresentante del personale tecnico amministrativo;
- e) tre rappresentanti degli studenti che vengono eletti sulla base di un apposito Regolamento di Ateneo. Tale numero è elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al Corso superino il numero di duemila. I rappresentanti degli studenti non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità delle sedute e delle eventuali deliberazioni assunte, ma potranno intervenire per questioni di interesse degli studenti relative al percorso formativo.

2. I Consigli di Corso assicurano il coordinamento didattico e organizzativo delle attività dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Facoltà di riferimento.

3. Il Consiglio di Corso:

- coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale;
- esamina e approva i piani di studio;
- monitora la corretta ed effettiva compilazione del Syllabus per quanto di competenza dei docenti;
- monitora la corretta adozione del Sistema di Assicurazione della Qualità della didattica dei Corsi di Studi;
- formula proposte e pareri in ordine alle modifiche all'Ordinamento dei Corsi di Studio;
- propone al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti, indicando eventuali necessità di copertura di nuovi docenti di ruolo;
- propone i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio;
- rende pronunciamenti in materia di:
 - equipollenza e riconoscimento di titoli accademici e di carriera conseguiti dagli studenti in Italia o all'estero; tale competenza potrà essere esercitata in conformità alla legislazione vigente, salvo restando i poteri e le eventuali autorizzazioni da parte di Enti previsti dalle norme vigenti;
 - immatricolazione di studenti con titolo di studio conseguito all'estero;
- fissa annualmente il calendario degli appelli delle prove finali;
- fissa il calendario degli appelli e nomina le commissioni d'esame, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, c. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo;
- esercita il controllo sulle modalità di valutazione del profitto;
- esercita tutte le competenze a esso delegate dai Consigli di Facoltà, nonché quelle attribuite dal Regolamento Didattico di Ateneo e da disposizioni di legge.

ART.37 *Funzionamento del Consiglio di Corso*

1. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Corso sono stabilite dai rispettivi Regolamenti di Facoltà deliberati nel rispetto di quanto disposto dai commi seguenti.
2. La convocazione del Consiglio di Corso è effettuata dal Presidente:
 - i) in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno;
 - ii) in seduta straordinaria in casi di urgenza, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti aventi diritto di voto o da altra superiore frazione di membri stabilita nel Regolamento di Facoltà. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.
3. La convocazione è trasmessa a ciascun membro tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di ventiquattro ore.
4. Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, fissato dal Presidente, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza. In casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione nei termini previsti per la convocazione in caso d'urgenza. I componenti del Consiglio di Corso possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza per il Corso o attinenti alle funzioni del Consiglio di Corso. Su tali richieste decide il Presidente, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto. Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno di argomenti di competenza del Consiglio di Corso, da parte di componenti dello stesso, devono essere sempre accolte e poste in trattazione nella prima seduta utile, ogni qualvolta siano sottoscritte da almeno un quinto dei componenti il Consiglio o da altra superiore frazione di membri stabilita nel Regolamento di Facoltà.
5. L'ordine del giorno può contenere anche l'indicazione "varie ed eventuali", inerente argomenti che non richiedano approfondimenti particolari. In queste ipotesi gli argomenti sono individuati dal Presidente durante la seduta, ma la discussione degli stessi è rinviata alla seduta successiva qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti, o da altra superiore frazione di membri stabilita nel Regolamento di Facoltà.
6. Qualora durante la seduta non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti nel rispetto dei termini previsti per la convocazione in caso di urgenza.
7. Per la validità delle adunanze, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della metà più uno dei Professori di prima, seconda fascia e Ricercatori aventi diritto, dedotte le assenze giustificate. I Professori a contratto contribuiscono al quorum solo se presenti.
8. Il Presidente, in casi particolari, può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e il proprio voto, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
9. Ciascuna proposta posta in votazione, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
10. Non è consentita l'espressione del voto per delega.
11. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovino in posizione di conflitto di interesse.
12. Il voto è palese, salvo i casi in cui specifiche disposizioni prevedano il voto segreto.

13. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale a opera del Segretario.

14. I verbali di una seduta sono approvati nella seduta successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque entro la terza seduta. In caso di necessità, i verbali o stralci di essi possono essere approvati seduta stante.

CAPO V – Commissioni

ART.38 Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare la costituzione di Commissioni Permanenti o Temporanee che risultino necessarie alle Facoltà stesse o ai Consigli di Corso di Studio, disciplinandone modalità di funzionamento, attribuzioni e composizione nei rispettivi Regolamenti.

2. All'interno delle Facoltà sono costituite e operano le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) che, ove ritenuto opportuno, possono essere suddivise in sottocommissioni. Le Commissioni Paritetiche sono nominate annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso e sono composte da rappresentanti dei docenti e rappresentanti degli studenti in numero uguale. La composizione minima delle commissioni deve essere pari a 4. Nella CPDS è identificato un Responsabile e non sono presenti membri già appartenenti ai Gruppi di Riesame disciplinati nel Regolamento sul Processo di Assicurazione della Qualità. Nel caso in cui all'interno delle CPDS a livello di Facoltà non siano presenti i rappresentanti di tutti i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, la Facoltà può delegare i compiti della CPDS ad altri organismi paritetici Docenti-Studenti, rappresentativi dei singoli Corsi di Studio (CPDS di Corso di Studio), che si occuperanno degli aspetti di assicurazione della qualità dello specifico Corso, oppure la CPDS istituita a livello di Facoltà deve adoperarsi per recepire direttamente le istanze degli studenti dei diversi Corsi di Studio attraverso audizioni o altre forme di attività collettive.

CAPO VI – Scuole di Specializzazione

ART.39 Istituzione delle Scuole di Specializzazione

1. Secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 1 dello Statuto e dall'art 36 del Regolamento Didattico di Ateneo, sono istituite le Scuole di Specializzazione.

ART.40 Organi delle Scuole di Specializzazione

1. Gli Organi delle Scuole di Specializzazione sono il Direttore e il Consiglio della Scuola di Specializzazione.

ART.41 Funzioni del Direttore della Scuola

1. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola di Specializzazione, convoca e presiede il Consiglio della Scuola.

2. Il Direttore nomina il Segretario verbalizzante all'interno del Consiglio della Scuola.

ART.42 Nomina del Direttore della Scuola

1. La nomina del Direttore della Scuola è proposta dal Consiglio della Scuola, a seguito di elezioni e la stessa viene formalizzata con Decreto Rettorale, previa approvazione del relativo Consiglio di Facoltà.

2. La procedura elettiva viene attivata dalla Scuola almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. La seduta del Consiglio della Scuola è convocata e presieduta dal Decano del Consiglio. Il Decano, in sede di convocazione, provvede a nominare la commissione elettorale e a richiedere eventuali candidature, stabilendone i tempi e le modalità di presentazione. La seduta per

l'elezione del Direttore è convocata dal Decano almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

3. È eleggibile un Professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, appartenente alla sede della stessa, e solo qualora vi siano più settori scientifici disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di prima fascia di uno dei settori scientifico disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa. In mancanza, può essere eletto Direttore anche un docente di seconda fascia, avente i requisiti di cui sopra.

4. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio della Scuola, ivi inclusi i rappresentanti degli studenti e tutti i docenti che abbiano assunto il titolo di docente a contratto. Per le sole Scuole di area sanitaria riservate ai medici e ai non medici, i docenti a contratto contribuiscono all'elettorato attivo in misura pari al 30% (il peso del loro voto è pari 0,3).

5. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

6. Il Direttore della Scuola dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato seguendo la procedura di cui al presente articolo.

7. In assenza di nuova nomina, il mandato del Direttore della Scuola è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga, le funzioni del Direttore sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli urgenti e indifferibili.

8. Non è consentita la copertura contemporanea di più posizioni di Direttore della Scuola.

9. Il Direttore e i docenti del settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola devono comunque rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa per l'accreditamento dei Corsi di Studio.

ART.43 Decano

1. Nel caso in cui la carica di Direttore della Scuola fosse vacante, le funzioni del Direttore sono svolte temporaneamente dal Decano. Il ruolo del Decano viene svolto dal Professore di prima fascia del Consiglio della Scuola più anziano in tale ruolo e, in caso di parità di anzianità nel ruolo, dal Professore di prima fascia più anziano d'età. In assenza di Professori di prima fascia, il ruolo di Decano viene svolto da un Professore di seconda fascia individuato secondo i criteri di cui sopra.

2. Il Decano ha il compito di convocare e presiedere le sedute per l'elezione del Direttore della Scuola.

ART.44 Composizione e funzioni del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:

- a) il Direttore;
- b) i Professori e i Ricercatori universitari titolari di insegnamenti;
- c) il personale dipendente di strutture convenzionate appartenenti alla rete formativa della Scuola, titolare di insegnamenti;
- d) tre rappresentanti degli specializzandi eletti tra tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni.

2. Il Consiglio della Scuola svolge le seguenti funzioni:

- determina, in conformità agli Ordinamenti e Regolamenti Didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture della rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi alla prova finale annuale;

- predisporre il Regolamento Didattico della Scuola;
 - propone la copertura di insegnamenti;
 - si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero in strutture/centri di alta qualificazione con le relative conferme di riconoscimento anche nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
 - detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di formazione;
 - ratifica le decisioni del Direttore prese per urgenze o delega del Consiglio.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio della Scuola sono disciplinate in specifici Regolamenti deliberati nel rispetto di quanto disposto dai commi seguenti.
4. La convocazione del Consiglio della Scuola è effettuata dal Direttore.
5. La convocazione è trasmessa a ciascun membro tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di due giorni.
6. Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, fissato dal Presidente, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza.
7. Per la validità delle adunanze, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, dedotte le assenze giustificate.
8. Il Direttore, in casi particolari, può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e il proprio voto, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Direttore.
9. Ciascuna proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni.
10. Non è consentita l'espressione del voto per delega.
11. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovino in posizione di conflitto di interesse.
12. Il voto è palese, salvo i casi in cui specifiche disposizioni prevedano il voto segreto.
13. Delle deliberazioni e delle sedute viene redatto apposito verbale a opera del Segretario.
14. I verbali di una seduta sono approvati nella seduta successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque entro la terza seduta. In caso di necessità, i verbali o stralci di essi possono essere approvati seduta stante.

CAPO VII – Corsi di Dottorato di Ricerca

ART.45 Istituzione dei Dottorati di Ricerca

1. Secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 1 dello Statuto e dall'art 3, c. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, sono istituiti i Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. I Corsi di Dottorato possono essere organizzati anche in Scuole istituite e regolamentate con appositi provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART.46 Organi dei Dottorati

1. Gli Organi dei Dottorati di Ricerca sono il Coordinatore e il Collegio dei Docenti.

ART.47 Funzioni del Coordinatore del Dottorato di Ricerca

1. Il Coordinatore del Dottorato di Ricerca ha la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica del Corso di Dottorato e definisce il piano delle attività del Corso.

ART.48 Nomina del Coordinatore del Dottorato di Ricerca

1. Il Coordinatore del Dottorato di Ricerca è nominato dal Rettore, sentito il parere del relativo Consiglio di Facoltà e del Collegio dei Docenti.

2. È nominabile un Professore di ruolo di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, di seconda fascia a tempo pieno che faccia parte del Collegio dei Docenti.

3. Il Coordinatore del Dottorato di Ricerca dura in carica tre anni e può essere rinominato seguendo la procedura di cui al presente articolo.

4. All'atto della nomina e per gli anni della durata in carica, il Coordinatore è tenuto a rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa per l'accreditamento dei Corsi.

5. In assenza di nuova nomina, il mandato del Coordinatore è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga le funzioni del Coordinatore sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli urgenti e indifferibili.

ART.49 Composizione e funzioni del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da un minimo di sedici partecipanti, di cui almeno dodici Professori di prima o seconda fascia e non più di quattro Ricercatori appartenenti ai Macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.

2. All'atto della nomina e per gli anni della durata in carica, il Collegio dei Docenti è tenuto a rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa per l'accreditamento dei Corsi.

3. Partecipa al Collegio dei Docenti una rappresentanza dei Dottorandi, senza diritto di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, secondo quanto previsto in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. La nomina ha durata di due anni.

4. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato.

ART.50 Funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Le modalità di funzionamento del Collegio dei Docenti sono disciplinate in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV – ALTRI PROGRAMMI DIDATTICI

CAPO I – Master Universitari

ART.51 Istituzione e funzionamento dei Master Universitari

1. Secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 1, lett. f) dello Statuto e dall'art 3, c. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo, sono istituiti i Master di primo e secondo livello.

2. Il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - Corsi di Perfezionamento

ART.52 Istituzione e funzionamento dei Corsi di Perfezionamento

1. Secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 1, lett. e) dello Statuto e dall'art 3, c. 11, lett. a) del Regolamento Didattico di Ateneo, sono istituiti i Corsi di Perfezionamento.

CAPO III - Altri programmi didattico-formativi

ART.53 Istituzione e funzionamento degli altri programmi didattico-formativi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 1, lett. e) dello Statuto e dall'art 3, c. 11, lettere b), c), d), e) del Regolamento Didattico di Ateneo, sono istituiti altri programmi didattico-formativi.
2. Il Senato Accademico può provvedere alla costituzione di Commissioni/Scuole per l'organizzazione dei Corsi di cui al presente articolo, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

ART.54 Tipologie di personale docente

1. Il personale docente dell'Università Vita-Salute San Raffaele, reclutato ai sensi della normativa vigente e dei Regolamenti specifici adottati dall'Ateneo, prevede le sottoindicate figure:

- Professori di I fascia di ruolo e Professori di II fascia di ruolo, reclutati ai sensi della Legge n. 240/2010 e della Legge n. 230/2005;
- Ricercatori di ruolo;
- Ricercatori a tempo determinato, reclutati ai sensi della Legge n. 240/2010 e della Legge n. 230/2005;
- Professori Straordinari a tempo determinato, reclutati ai sensi della Legge n. 230/2005;
- Professori in convenzione ai sensi dell'art. 6, c. 11 della Legge n. 240/2010;
- Professori a contratto.

2. L'Università può conferire incarichi per lo svolgimento di attività di sola didattica a docenti che si siano distinti per particolari capacità comunicative e divulgative, attribuendo loro la qualifica di Lecturer.

3. L'Università può altresì nominare quali Visiting Professor, Professori di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a Università di riconosciuto prestigio, invitati a svolgere attività didattica e disponibili alla collaborazione con docenti dell'Ateneo su specifici temi di ricerca, nonché quali Visiting Scholar, Ricercatori o studiosi di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a Università o Istituzioni estere pubbliche o private di formazione superiore e di ricerca di riconosciuto prestigio, invitati a svolgere attività di ricerca.

4. L'Ateneo può attribuire eventuali ulteriori incarichi didattici/ricerca a specifico personale individuato a norma di legge, di Regolamenti di Ateneo e/o di procedure operative.

ART.55 Passaggi di settore

1. La richiesta di passaggio da un settore concorsuale a un altro, da parte dei docenti aventi diritto, è vincolata alla richiesta di passaggio a un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati.

2. Il provvedimento di passaggio di settore è adottato con Decreto Rettorale, previa delibera del relativo Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato all'acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

ART.56 Mobilità interna

1. La mobilità interna all'Ateneo dei Professori e Ricercatori di ruolo e dei Ricercatori a tempo determinato da una Facoltà a un'altra è possibile, previo nulla osta della Facoltà di provenienza del docente che ha chiesto il passaggio.

ART.57 Professori emeriti e Professori onorari

1. Ai Professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni potrà essere conferito il titolo di Professore emerito, qualora essi abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di Professori ordinari.

2. Ai Professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni potrà essere conferito il titolo di Professore onorario, qualora essi abbiano prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di Professori ordinari.

3. I predetti titoli sono conferiti dal Ministero competente, su proposta dell'Università di provenienza del Professore cessato dal servizio.

4. Ai Professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche.

ART.58 Valutazione personale docente

1. Il personale docente è sottoposto a valutazione, come previsto dalla normativa in vigore e dai Regolamenti di Ateneo approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART.59 Assegni di ricerca

1. Il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, a seguito di procedure di valutazione comparativa bandite con Decreto Rettorale, è disciplinato da specifico Regolamento dell'Università approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Possono essere titolari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

3. Il responsabile della ricerca è un Professore o Ricercatore dell'Università sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno.

4. Lo stanziamento degli assegni di ricerca finanziati o cofinanziati dall'Ateneo, anche di natura pluriennale, è previsto in sede di redazione del budget annuale relativo all'anno in cui vengono banditi. I criteri di suddivisione dello stanziamento degli assegni in parola tra le Facoltà sono stabiliti dal Senato Accademico e devono essere accompagnati dagli obiettivi di ricerca definiti dalle singole Facoltà.

TITOLO VI – SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE AGLI STUDENTI

ART.60 Sanzioni disciplinari

1. Gli illeciti disciplinari, la competenza, il procedimento, le sanzioni disciplinari e la relativa irrogazione nonché le modalità di impugnazione sono disciplinati in specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le disposizioni di cui al predetto Regolamento si applicano a tutti gli iscritti ai Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo.

3. Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità e alla reiterazione dei fatti e devono rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
4. Le decisioni assunte al termine del procedimento disciplinare sono immediatamente rese esecutive a cura del Rettore.
5. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
6. Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Ateneo sono integralmente applicate allo studente che si trasferisca o che chieda di essere iscritto presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.